

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 225

33° anno

20 agosto 1990

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

90/434/CEE:

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi** 1

90/435/CEE:

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi** 6

90/436/CEE:

- ★ **Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate** 10

Atto finale 17

Dichiarazioni comuni 21

Dichiarazioni unilaterali 22

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1990

relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi

(90/434/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che le fusioni, le scissioni, i conferimenti d'attivo e gli scambi d'azioni che interessano società di Stati membri diversi possono essere necessari per porre in essere nella Comunità condizioni analoghe a quelle di un mercato interno e per garantire in tal modo l'instaurazione ed il buon funzionamento del mercato comune; che tali operazioni non devono essere intralciate da restrizioni, svantaggi e distorsioni particolari derivanti dalle disposizioni fiscali degli Stati membri; che occorre quindi istituire per queste operazioni regole fiscali neutre nei riguardi della concorrenza, per consentire alle imprese di adeguarsi alle esigenze del mercato comune, di migliorare la loro produttività e di rafforzare la loro posizione competitiva sul piano internazionale;

considerando che disposizioni di ordine fiscale penalizzano attualmente tali operazioni rispetto a quelle che interessano società di uno stesso Stato membro; che è indispensabile eliminare tale penalizzazione;

considerando che non è possibile conseguire tale scopo mediante un'estensione del piano comunitario dei regimi

interni in vigore negli Stati membri, dato che le differenze esistenti fra questi regimi possono provocare distorsioni; che soltanto un regime fiscale comune può pertanto costituire una soluzione soddisfacente in proposito;

considerando che il regime fiscale comune deve evitare un'imposizione all'atto di una fusione, di una scissione, di un conferimento d'attivo o di uno scambio di azioni, pur tutelando gli interessi finanziari dello Stato cui appartiene la società conferente o acquisita;

considerando che, per quanto riguarda le fusioni, le scissioni e i conferimenti di attivo, queste operazioni avranno di regola come risultato la trasformazione della società conferente in una stabile organizzazione della società beneficiaria del conferimento o l'integrazione dell'attivo in una stabile organizzazione di quest'ultima società;

considerando che il sistema del riporto dell'imposizione delle plusvalenze inerenti ai beni conferiti, fino alla loro effettiva realizzazione, applicato ai beni inerenti a detto stabilimento permanente, consente di evitare un'imposizione delle plusvalenze corrispondenti, pur garantendo la loro successiva imposizione da parte dello Stato della società conferente, all'atto della loro realizzazione;

considerando che occorre altresì definire il regime fiscale da applicare ad alcuni accantonamenti, riserve o perdite della società conferente e disciplinare i problemi fiscali che si pongono allorché una delle due società detiene una partecipazione nel capitale dell'altra;

considerando che l'attribuzione ai soci della società conferente di titoli della società beneficiaria o acquirente non deve di per se stessa dar luogo ad una qualsiasi imposizione dei soci medesimi;

⁽¹⁾ GU n. C 39 del 22. 3. 1969, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 51 del 29. 4. 1970, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. C 100 dell'1. 8. 1969, pag. 4.

considerando che occorre prevedere la facoltà per gli Stati membri di rifiutare il beneficio dell'applicazione della presente direttiva allorché l'operazione di fusione, di scissione, di conferimento di attivo o di scambio di azioni ha come obiettivo la frode o l'evasione fiscale o ha come conseguenza che una società, a prescindere dalla partecipazione della medesima all'operazione, non soddisfa più le condizioni richieste per la rappresentanza dei lavoratori negli organi delle società,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Ogni Stato membro applica la presente direttiva alle operazioni di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni riguardanti società di due o più Stati membri.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, si deve intendere per:

- a) fusione: l'operazione mediante la quale:
 - una o più società trasferiscono, a causa e all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del loro patrimonio, attivamente e passivamente, ad altra società preesistente, mediante l'assegnazione ai loro soci di titoli rappresentativi del capitale sociale dell'altra società ed eventualmente di un saldo in contanti non eccedente il 10 % del valore nominale o, in mancanza di valore nominale, della parità contabile di tali titoli;
 - due o più società trasferiscono, a causa e all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del loro patrimonio, attivamente e passivamente, ad una società da esse costituita, mediante l'assegnazione ai propri soci di titoli rappresentativi del capitale sociale della nuova società ed eventualmente di un saldo in contanti non eccedente il 10 % del valore nominale o, in mancanza di valore nominale, della parità contabile di tali titoli;
 - una società trasferisce, a causa e all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del proprio patrimonio, attivamente e passivamente, alla società che detiene la totalità dei titoli rappresentativi del suo capitale sociale;
- b) scissione: l'operazione mediante la quale una società trasferisce, a causa e all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del proprio patrimonio, attivamente e passivamente, a due o più società preesistenti o nuove, mediante l'assegnazione ai propri soci, secondo un criterio proporzionale, di titoli rappresentativi del capitale sociale delle società beneficiarie del conferimento ed eventualmente di un saldo in contanti che non superi il 10 % del valore nominale o, in mancanza del valore nominale, della parità contabile di tali titoli;

- c) conferimento d'attivo: l'operazione mediante la quale una società conferisce, senza essere sciolta, la totalità o uno o più rami della sua attività ad un'altra società, mediante consegna di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria del conferimento;
- d) scambio di azioni: l'operazione mediante la quale una società acquista nel capitale sociale di un'altra società una partecipazione il cui effetto sia quello di conferirle la maggioranza dei diritti di voto di questa società, mediante l'attribuzione ai soci dell'altra società, in cambio dei loro titoli, di titoli rappresentativi del capitale sociale della prima società e eventualmente di un saldo in contanti che non superi il 10 % del valore nominale o, in mancanza di valore nominale, della parità contabile dei titoli consegnati in cambio;
- e) società conferente: la società che trasferisce il suo patrimonio, attivamente e passivamente, o che conferisce la totalità o uno o più rami della sua attività;
- f) società beneficiaria: la società che riceve il patrimonio, attivamente e passivamente, o la totalità o uno o più rami di attività della società conferente;
- g) società acquistata: la società in cui un'altra società acquista una partecipazione mediante scambio di titoli;
- h) società acquirente: la società che acquista una partecipazione mediante scambio di titoli;
- i) ramo d'attività: il complesso degli elementi attivi e passivi di un settore di una società che costituiscono, dal punto di vista organizzativo, un'azienda indipendente, cioè un complesso capace di funzionare con i propri mezzi.

Articolo 3

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva il termine «società di uno Stato membro» designa qualsiasi società:

- a) che abbia una delle forme enumerate nell'allegato;
- b) che, secondo la legislazione fiscale di uno Stato membro, sia considerata come avente il domicilio fiscale in tale Stato e, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione conclusa con uno Stato terzo, non sia considerata come avente tale domicilio fuori della Comunità;
- c) che, inoltre, sia assoggettata, senza possibilità di opzione e senza esserne esentata, a una delle seguenti imposte:
 - impôt des sociétés/vennootschapsbelasting in Belgio,
 - selskabsskat in Danimarca,
 - Körperschaftsteuer in Germania,
 - φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα in Grecia,
 - impuesto sobre sociedades in Spagna,
 - impôt sur les sociétés in Francia,
 - corporation tax in Irlanda,
 - imposta sul reddito delle persone giuridiche in Italia,

- impôt sur le revenu des collectivités nel Lussemburgo,
 - vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi,
 - imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo,
 - corporation tax nel Regno Unito,
- o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate.

TITOLO II

Regole applicabili alle fusioni, scissioni e scambi di azioni

Articolo 4

1. La fusione o la scissione non comporta alcuna imposizione delle plusvalenze risultanti dalla differenza tra il valore reale degli elementi d'attivo e di passivo conferiti ed il loro valore fiscale.

Si intende per:

- «valore fiscale»: il valore che sarebbe stato preso in considerazione per il calcolo degli utili o delle perdite ai fini della determinazione della base imponibile di un'imposta sul reddito, sugli utili o sulle plusvalenze della società conferente, se questi elementi d'attivo o di passivo fossero stati venduti al momento della fusione o della scissione, ma indipendentemente da tali operazioni;
 - «elementi d'attivo e di passivo conferiti»: gli elementi d'attivo e di passivo della società conferente che, a seguito della fusione o della scissione, sono effettivamente connessi alla stabile organizzazione della società beneficiaria, situata nello Stato membro della società conferente e che concorrono alla formazione dei risultati presi in considerazione ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte.
2. Gli Stati membri subordinano l'applicazione del paragrafo 1 alla condizione che la società beneficiaria calcoli i nuovi ammortamenti e le plusvalenze o minusvalenze inerenti agli elementi d'attivo e di passivo trasferiti alle stesse condizioni in cui sarebbero state calcolate dalla o dalle società conferenti, se la fusione o la scissione non avesse avuto luogo.
3. Nel caso in cui, in base alla legislazione dello Stato membro della società conferente, la società beneficiaria può calcolare i nuovi ammortamenti e le plusvalenze o minusvalenze inerenti agli elementi d'attivo e di passivo conferiti in maniera diversa da quella prevista al paragrafo 2, il paragrafo 1 non si applica agli elementi d'attivo e di passivo per i quali la società beneficiaria abbia fatto uso di tale facoltà.

Articolo 5

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli accantonamenti o riserve regolarmente costituiti in franchigia parziale o totale di imposta dalla società conferente, salvo quelli provenienti da stabilimenti permanenti all'estero, siano ripresi, alle stesse condizioni di franchigia di imposta, dalle stabili organizzazioni della società beneficiaria situate

nello Stato della società conferente; la società beneficiaria si sostituisce allora ai diritti ed alle obbligazioni della società conferente.

Articolo 6

Se gli Stati membri applicano, per le operazioni di cui all'articolo 1 effettuate tra società dello Stato della società conferente, disposizioni che consentono la presa a carico, da parte della società beneficiaria, delle perdite della società conferente non ancora ammortizzate dal punto di vista fiscale, essi estendono il beneficio di tali disposizioni alla presa a carico, da parte delle stabili organizzazioni della società beneficiaria situate sul loro territorio, delle perdite della società conferente non ancora ammortizzate dal punto di vista fiscale.

Articolo 7

1. Quando la società beneficiaria detiene una partecipazione nel capitale della società conferente, le plusvalenze ottenute dalla società beneficiaria in occasione dell'annullamento della sua partecipazione non danno luogo ad alcuna imposizione.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di derogare al paragrafo 1, qualora la partecipazione detenuta dalla società beneficiaria nel capitale della società conferente non superi il 25 %.

Articolo 8

1. L'assegnazione, in occasione di una fusione, scissione o scambio di azioni, di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria o acquirente ad un socio della società conferente o acquistata, in cambio di titoli rappresentativi del capitale sociale di quest'ultima società, non deve di per se stessa comportare alcuna imposizione sul reddito, gli utili o le plusvalenze di questo socio.

2. Gli Stati membri subordinano l'applicazione del paragrafo 1 alla condizione che il socio non assegni ai titoli ricevuti in cambio un valore fiscale superiore a quello che i titoli scambiati avevano immediatamente prima della fusione, della scissione o dello scambio di azioni.

L'applicazione del paragrafo 1 non impedisce agli Stati membri di tassare il profitto risultante dalla successiva cessione dei titoli ricevuti allo stesso modo del profitto risultante dalla cessione dei titoli esistenti prima dell'acquisto.

Per «valore fiscale» va inteso il valore che verrebbe utilizzato come base per il calcolo eventuale di un profitto o di una perdita da considerare ai fini della determinazione della base imponibile di un'imposta sul reddito, sui benefici o sulle plusvalenze del socio della società.

3. Qualora un socio sia autorizzato, ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui risiede, ad optare per un trattamento fiscale diverso da quello definito al paragrafo 2, il paragrafo 1 non si applica ai titoli rappresentativi per i quali egli ha esercitato questo diritto di opzione.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non ostano a che, per la tassazione del socio, venga preso in considerazione il saldo in contanti eventualmente versatogli in occasione della fusione, della scissione o dello scambio di azioni.

TITOLO III

Regole applicabili ai conferimenti d'attivo

Articolo 9

Gli articoli 4, 5 e 6 si applicano ai conferimenti d'attivo.

TITOLO IV

Caso particolare del conferimento di una stabile organizzazione

Articolo 10

1. Qualora fra i beni conferiti all'atto di una fusione, di una scissione o di un conferimento di attivo, figurino una stabile organizzazione della società conferente, situata in uno Stato membro diverso da quello di tale società, questo Stato rinuncia a ogni diritto all'imposizione di detta stabile organizzazione. Lo Stato della società conferente può tuttavia reintegrare nei profitti imponibili di tale società le perdite anteriori dello stabilimento permanente che sono state eventualmente dedotte dall'utile imponibile della società in detto Stato e che non sono state compensate. Lo Stato in cui si trova la stabile organizzazione e lo Stato a cui appartiene la società beneficiaria applicano a tale conferimento le norme della presente direttiva come se il primo Stato fosse lo Stato della società conferente.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora lo Stato membro della società conferente applichi un regime di imposizione di utile mondiale, tale Stato membro ha il diritto di tassare gli utili o le plusvalenze della stabile organizzazione che emergono in occasione della fusione, della scissione o del conferimento di attivo, a condizione che ammetta la deduzione dell'imposta che, in assenza delle norme della presente direttiva, avrebbe colpito tali utili o plusvalenze nello Stato membro in cui è situata la stabile organizzazione e che ammetta questa deduzione nello stesso modo e per lo stesso importo che avrebbe ammesso se l'imposta fosse stata veramente stabilita e pagata.

TITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 11

1. Uno Stato membro può rifiutare di applicare in tutto o in parte le disposizioni dei titoli II, III e IV o revocarne il

beneficio qualora risulti che l'operazione di fusione, di scissione, di conferimento d'attivo o di scambio di azioni:

- a) ha come obiettivo principale o come uno degli obiettivi principali la frode o l'evasione fiscale; il fatto che una delle operazioni di cui all'articolo 1 non sia effettuata per valide ragioni economiche, quali la ristrutturazione o la razionalizzazione delle attività delle società partecipanti all'operazione, può costituire la presunzione che quest'ultima abbia come obiettivo principale o come uno degli obiettivi principali la frode o l'evasione fiscali;
- b) ha come conseguenza che una società, a prescindere dalla partecipazione della medesima all'operazione, non soddisfa più le condizioni richieste per la rappresentanza dei lavoratori negli organi della società secondo le modalità applicabili prima di detta operazione.

2. Il paragrafo 1, lettera b) è applicabile ove e fintantoché non si applichino alle società che formano oggetto della presente direttiva regolamentazioni comunitarie che contengano disposizioni equivalenti in materia di rappresentanza dei lavoratori negli organi della società.

Articolo 12

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 1° gennaio 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. In deroga al paragrafo 1 la Repubblica portoghese può rinviare al 1° gennaio 1993 l'applicazione delle disposizioni concernenti i conferimenti d'attivo e gli scambi di azioni.

3. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. CARLI

ALLEGATO

Elenco delle società di cui all'articolo 3, lettera a)

- a) Le società di diritto belga denominate «société anonyme/naamloze vennootschap», «société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», nonché gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato;
- b) le società di diritto danese denominate «aktieselskab», «anpartsselskab»;
- c) le società di diritto tedesco denominate «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft auf Aktien», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «bergrechtliche Gewerkschaft»;
- d) le società di diritto greco denominate «ανώνυμη εταιρία»;
- e) le società di diritto spagnolo denominate «sociedad anónima», «sociedad comanditaria por acciones», «sociedad de responsabilidad limitada», nonché gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato;
- f) le società di diritto francese denominate «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», nonché gli stabilimenti ed imprese pubblici a carattere industriale e commerciale;
- g) le società di diritto irlandese denominate «public companies limited by shares or by guarantee», «private companies limited by shares or by guarantee», gli enti registrati sotto il regime degli «Industrial and Provident Societies Acts» o le «building societies» registrate sotto il regime dei «Building Societies Acts»;
- h) le società di diritto italiano denominate «società per azioni», «società in accomandita per azioni», «società a responsabilità limitata», nonché gli enti pubblici e privati che esercitano attività industriali e commerciali;
- i) le società di diritto lussemburghese denominate «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée»;
- j) le società di diritto olandese denominate «naamloze vennootschap», «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid»;
- k) le società commerciali o società civili di forma commerciale, nonché altre persone giuridiche che esercitano attività commerciali o industriali, costituite conformemente al diritto portoghese;
- l) le società costituite conformemente al diritto del Regno Unito.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1990

concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi

(90/435/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che i raggruppamenti di società di Stati membri diversi possono essere necessari per creare nella Comunità condizioni analoghe a quelle di un mercato interno e per assicurare così l'attuazione ed il buon funzionamento del mercato comune; che queste operazioni non debbono essere intralciate da particolari restrizioni, svantaggi e distorsioni derivanti dalle disposizioni fiscali degli Stati membri; che occorre quindi instaurare per questi raggruppamenti norme fiscali che siano neutre nei riguardi della concorrenza al fine di permettere alle imprese di adeguarsi alle esigenze del mercato comune, di accrescere la loro produttività e di rafforzare la loro posizione concorrenziale sul piano internazionale;

considerando che i raggruppamenti in questione possono risolversi nella creazione di gruppi di società madri e figlie;

considerando che le attuali disposizioni fiscali che disciplinano le relazioni tra società madri e società figlie di Stati membri diversi variano sensibilmente da uno Stato membro all'altro e sono, in generale, meno favorevoli di quelle applicabili alle relazioni tra società madri e società figlie di uno stesso Stato membro; che la cooperazione tra società di Stati membri diversi viene perciò penalizzata rispetto alla cooperazione tra società di uno stesso Stato membro; che occorre eliminare questa penalizzazione instaurando un regime comune e facilitare in tal modo il raggruppamento di società a livello comunitario;

considerando che, quando una società madre, in veste di socio, riceve dalla società figlia utili distribuiti, lo Stato della società deve:

— astenersi dal sottoporre tali utili a imposizione,

— oppure sottoporli a imposizione, autorizzando però detta società madre a dedurre dalla sua imposta la frazione dell'imposta pagata dalla società figlia a fronte di detti utili;

considerando che, per garantire la neutralità fiscale, è inoltre opportuno esentare da ritenuta alla fonte, salvo in taluni casi particolari, gli utili conferiti da una società figlia alla propria società madre; che occorre però autorizzare la Repubblica federale di Germania e la Repubblica ellenica, a motivo della peculiarità del loro sistema di imposta sulle società, e la Repubblica portoghese, per motivi di bilancio, a continuare a riscuotere temporaneamente una ritenuta alla fonte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Ogni Stato membro applica la presente direttiva:

- alla distribuzione degli utili percepita da società di questo Stato membro e provenienti dalle loro filiali di altri Stati membri;
- alla distribuzione degli utili effettuata da società di questo Stato a società di altri Stati membri di cui esse sono filiali.

2. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare le frodi e gli abusi.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, il termine «società di uno Stato membro» designa qualsiasi società:

- a) che abbia una delle forme enumerate nell'allegato;
- b) che, secondo la legislazione fiscale di uno Stato membro, sia considerata come avente il domicilio fiscale in tale Stato e, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione conclusa con uno Stato terzo, non sia considerata come avente tale domicilio fuori della Comunità;
- c) che, inoltre, sia assoggettata, senza possibilità di opzione e senza esserne esentata, a una delle seguenti imposte:
 - impôt des sociétés/vennootschapsbelasting in Belgio,
 - selskabsskat in Danimarca,
 - Körperschaftsteuer in Germania,

⁽¹⁾ GU n. C 39 del 22. 3. 1969, pag. 7, e modifica trasmessa il 5 luglio 1985.

⁽²⁾ GU n. C 51 del 29. 4. 1970, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. C 100 dell'1. 8. 1969, pag. 7.

- φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα in Grecia,
 - impuesto sobre sociedades in Spagna,
 - impôt sur les sociétés in Francia,
 - corporation tax in Irlanda,
 - imposta sul reddito delle persone giuridiche in Italia,
 - impôt sur le revenu des collectivités nel Lussemburgo,
 - vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi,
 - imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo,
 - corporation tax nel Regno Unito,
- o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate.

Articolo 3

1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva:
 - a) la qualità di società madre è riconosciuta almeno ad ogni società di uno Stato membro che soddisfi alle condizioni di cui all'articolo 2 e che detenga nel capitale di una società di un altro Stato membro che soddisfi alle medesime condizioni una partecipazione minima del 25 %;
 - b) si intende per «società figlia» la società nel cui capitale è detenuta la partecipazione indicata alla lettera a).
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà:
 - di sostituire, mediante accordo bilaterale, il criterio di partecipazione al capitale con quello dei diritti di voto;
 - di non applicare la presente direttiva a quelle società di questo Stato membro che non conservano, per un periodo ininterrotto di almeno due anni, una partecipazione che dia diritto alla qualità di società madre o alle società nelle quali una società di un altro Stato membro non conservi, per un periodo ininterrotto di almeno due anni, siffatta partecipazione.

Articolo 4

1. Quando una società madre, in veste di socio, riceve dalla società figlia utili distribuiti in occasione diversa dalla liquidazione di quest'ultima, lo Stato della società madre:
 - si astiene dal sottoporre tali utili a imposizione;
 - o li sottopone a imposizione, autorizzando però detta società madre a dedurre dalla sua imposta la frazione dell'imposta pagata dalla società figlia a fronte dei suddetti utili e, eventualmente, l'importo della ritenuta alla fonte prelevata dallo Stato membro in cui è residente la società figlia in applicazione delle disposizioni derogatorie dell'articolo 5, nel limite dell'importo dell'imposta nazionale corrispondente.

2. Ogni Stato membro ha tuttavia la facoltà di stipulare che oneri relativi alla partecipazione e minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della società figlia non siano deducibili dall'utile imponibile della società madre. In tal caso, qualora le spese di gestione relative alla partecipazione siano fissate forfettariamente, l'importo forfettario non può essere superiore al 5 % degli utili distribuiti dalla società figlia.

3. Il paragrafo 1 si applica fino alla data dell'effettiva applicazione d'un sistema comune d'imposta sulle società.

Il Consiglio adotterà a tempo debito le disposizioni applicabili a decorrere dalla data di cui al primo comma.

Articolo 5

1. Gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre, almeno quando quest'ultima detiene una partecipazione minima del 25 % nel capitale della società figlia, sono esenti dalla ritenuta alla fonte.

2. In deroga al paragrafo 1, la Repubblica ellenica può, fino a quando non applicherà agli utili distribuiti un'imposta sulle società, prelevare una ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti a società madri di altri Stati membri. L'aliquota della ritenuta non può tuttavia essere superiore a quella stabilita dalle convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni.

3. In deroga al paragrafo 1, la Repubblica federale di Germania può, fino a quando applica agli utili distribuiti un'aliquota d'imposta sulle società inferiore di almeno 11 punti a quella applicata agli utili non distribuiti e comunque non oltre la metà del 1996, prelevare, a titolo d'imposta compensativa, una ritenuta alla fonte pari al 5 % sugli utili distribuiti dalle sue società figlie.

4. In deroga al paragrafo 1, la Repubblica portoghese può prelevare una ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti da società figlie a società madri di altri Stati membri, sino e non oltre la fine dell'ottavo anno successivo alla data di attuazione della presente direttiva.

Salve restando le disposizioni delle convenzioni bilaterali esistenti concluse tra il Portogallo e uno Stato membro, l'aliquota di questa ritenuta non può superare il 15 % per i primi cinque anni del periodo di cui al primo comma e il 10 % per gli ultimi tre.

Prima della scadenza dell'ottavo anno il Consiglio delibera all'unanimità, su proposta della Commissione, in merito ad un'eventuale proroga del presente paragrafo.

Articolo 6

Lo Stato membro da cui dipende la società madre non può riscuotere ritenute alla fonte sugli utili che questa società riceve dalla sua società figlia.

Articolo 7

1. L'espressione «ritenuta alla fonte» utilizzata nella presente direttiva non comprende il pagamento anticipato o preliminare (ritenuta) dell'imposta sulle società allo Stato membro in cui ha sede la società figlia, effettuato in concomitanza con la distribuzione degli utili alla società madre.

2. La presente direttiva lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali intese a sopprimere o ad attenuare la doppia imposizione economica dei dividendi, in particolare delle disposizioni relative al pagamento di crediti di imposta ai beneficiari dei dividendi.

Articolo 8

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per

conformarsi alla presente direttiva prima del 1° gennaio 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. CARLI

ALLEGATO

Elenco delle società di cui all'articolo 2, lettera a)

- a) Le società di diritto belga denominate «société anonyme/naamloze vennootschap», «société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», nonché gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato;
- b) le società di diritto danese denominate «aktieselskab», «anpartsselskab»;
- c) le società di diritto tedesco denominate «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft auf Aktien», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «bergrechtliche Gewerkschaft»;
- d) le società di diritto greco denominate «ανώνυμη εταιρία»;
- e) le società di diritto spagnolo denominate «sociedad anónima», «sociedad comanditaria por acciones», «sociedad de responsabilidad limitada», nonché gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato;
- f) le società di diritto francese denominate «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», nonché gli stabilimenti ed imprese pubblici a carattere industriale e commerciale;
- g) le società di diritto irlandese denominate «public companies limited by shares or by guarantee», «private companies limited by shares or by guarantee», gli enti registrati sotto il regime degli «Industrial and Provident Societies Acts» o le «building societies» registrate sotto il regime dei «Building Societies Acts»;
- h) le società di diritto italiano denominate «società per azioni», «società in accomandita per azioni», «società a responsabilità limitata», nonché gli enti pubblici e privati che esercitano attività industriali e commerciali;
- i) le società di diritto lussemburghese denominate «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée»;
- j) le società di diritto olandese denominate «naamloze vennootschap», «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid»;
- k) le società commerciali o società civili di forma commerciale, le cooperative e le imprese pubbliche costituite conformemente al diritto portoghese;
- l) le società costituite conformemente al diritto del Regno Unito.

CONVENZIONE

Relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate

(90/436/CEE)

LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

DESIDEROSE di applicare l'articolo 220 del trattato, a norma del quale esse si sono impegnate ad avviare negoziati per garantire, a favore dei loro cittadini, l'eliminazione delle doppie imposizioni,

CONSIDERANDO l'opportunità di eliminare le doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate,

HANNO DECISO di concludere la presente convenzione e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:

Philippe de SCHOUTHEETE de Tervarent,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario;

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA:

Niels Helveg Petersen,
Ministro degli affari economici;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

Theo Waigel,
Ministro federale delle finanze;
Jürgen Trumpf,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA:

Ioannis Palaiokrassas,
Ministro delle finanze;

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA:

Carlos Solchaga Catalán,
Ministro dell'economia e delle finanze;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

Jean Vidal,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario;

IL PRESIDENTE D'IRLANDA:

Albert Reynolds,
Ministro delle finanze;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

Stefano De Luca,
Sottosegretario di Stato alle finanze;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO:

Jean-Claude Juncker,
Ministro del bilancio, Ministro delle finanze, Ministro del lavoro;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:

P. C. NIEMAN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE:

Miguel BELEZA,
Ministro delle finanze;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD:

David H. A. HANNAY KCMG,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario;

I QUALI, riuniti in sede di Consiglio, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 1

1. La presente convenzione si applica quando, ai fini dell'imposizione, gli utili inclusi negli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono o saranno probabilmente inclusi anche negli utili di un'impresa di un altro Stato contraente, non essendo osservati i principi enunciati all'articolo 4 e applicati direttamente o in disposizioni corrispondenti della normativa dello Stato interessato.

2. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, una stabile organizzazione di un'impresa di uno Stato contraente situata in un altro Stato contraente è equiparata alle imprese dello Stato nel quale è situata.

3. Il paragrafo 1 è applicabile anche quando una delle imprese interessate abbia subito perdite anziché realizzare profitti.

Articolo 2

1. La presente convenzione si applica alle imposte sui redditi.

2. Le attuali imposte cui si applica la presente convenzione sono in particolare le seguenti:

a) in Belgio:

- impôt des personnes physiques/personenbelasting,
- impôt des sociétés/vennootschapsbelasting,
- impôt des personnes morales/rechtspersonenbelasting,
- impôt des non-résidents/belasting der niet-verblijfhouders,

— taxe communale et taxe d'agglomération additionnelles à l'impôt des personnes physiques/aanvullende gemeentebelasting en agglomeratiebelasting op de personenbelasting;

b) in Danimarca:

- selskabsskat,
- indkomstskat til staten,
- kommunal indkomstskat,
- amtskommunal indkomstskat,
- særlig indkomstskat,
- kirkeskat,
- udbytteskat,
- renteskat,
- royaltyskat,
- frigørelsesafgift;

c) nella Repubblica federale di Germania:

- Einkommensteuer,
- Körperschaftsteuer,
- Gewerbesteuer, nella misura in cui questa imposta è calcolata sugli utili d'esercizio;

d) in Grecia:

- φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων,
- φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων,
- εισφορά υπέρ των επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης;

e) in Spagna:

- impuesto sobre la renta de las personas físicas,
- impuesto sobre sociedades;

f) in Francia:

- impôt sur le revenu,
- impôt sur les sociétés;

g) in Irlanda:

- income tax,
- corporation tax;

- h) in Italia:
- imposta sul reddito delle persone fisiche,
 - imposta sul reddito delle persone giuridiche,
 - imposta locale sui redditi;
- i) nel Lussemburgo:
- impôt sur le revenu des personnes physiques,
 - impôt sur le revenu des collectivités,
 - impôt commercial, nella misura in cui questa imposta è calcolata sugli utili d'esercizio;
- j) nei Paesi Bassi:
- inkomstenbelasting,
 - vennootschapsbelasting;
- k) in Portogallo:
- imposto sobre o rendimento das pessoas singulares,
 - imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas,
 - derrama para os municípios sobre o imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas;
- l) nel Regno Unito:
- income tax,
 - corporation tax.

3. La presente convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano le modifiche apportate alle rispettive legislazioni nazionali.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione 1

Definizioni

Articolo 3

1. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione l'espressione «autorità competente» designa i seguenti organi:

- in Belgio
de Minister van Financiën o un rappresentante autorizzato,
le Ministre des Finances o un rappresentante autorizzato,
- in Danimarca
Skatteministeren o un rappresentante autorizzato,

- nelle Repubblica federale di Germania
der Bundesminister der Finanzen o un rappresentante autorizzato,
- in Grecia
Ο Υπουργός των Οικονομικών o un rappresentante autorizzato,
- in Spagna
el Ministro de Economía y Hacienda o un rappresentante autorizzato,
- in Francia
le Ministre chargé du budget o un rappresentante autorizzato,
- in Irlanda
the Revenue Commissioners o un rappresentante autorizzato,
- in Italia
il Ministro delle Finanze o un rappresentante autorizzato,
- in Lussemburgo
le Ministre des Finances o un rappresentante autorizzato,
- nei Paesi Bassi
de Minister van Financiën o un rappresentante autorizzato,
- in Portogallo
o Ministro das Finanças o un rappresentante autorizzato,
- nel Regno Unito
the Commissioners of Inland Revenue o un rappresentante autorizzato.

2. I termini non definiti nella presente convenzione hanno, purché il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il significato risultante dalla convenzione conclusa dagli Stati interessati in materia di doppia imposizione.

Sezione 2

Principi applicabili in caso di rettifica degli utili di imprese associate e d'imputazione degli utili a una stabile organizzazione

Articolo 4

Nell'applicazione della presente convenzione vanno osservati i seguenti principi:

- 1) Allorché:
- a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di un altro Stato contraente, o

- b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa di un altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza.

- 2) Allorché un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività in un altro Stato contraente tramite una stabile organizzazione situata nel territorio dell'altro Stato contraente, vanno imputati a tale stabile organizzazione gli utili che essa dovrebbe poter realizzare qualora si trattasse di un'impresa distinta impegnata in attività identiche o analoghe, soggetta a condizioni identiche o analoghe e avente un rapporto del tutto indipendente con l'impresa di cui è una stabile organizzazione.

Articolo 5

Quando uno Stato contraente intende procedere alla rettifica degli utili di un'impresa conformemente ai principi di cui all'articolo 4, esso informa a tempo debito l'impresa in questione sull'azione prevista, dandole la possibilità di informare l'altra impresa affinché quest'ultima possa informarne a sua volta l'altro Stato contraente.

Tuttavia, lo Stato contraente che fornisce tale informazione non deve trovarsi nell'impossibilità di fare la rettifica prevista.

Se, dopo la comunicazione di questa informazione, le due imprese e l'altro Stato contraente accettano la rettifica, non si applicano gli articoli 6 e 7.

Sezione 3

Procedura amichevole e procedura arbitrale

Articolo 6

1. Quando, in uno qualsiasi dei casi cui si applica la presente convenzione, un'impresa ritenga che i principi enunciati all'articolo 4 non siano stati osservati, essa ha la facoltà di sottoporre detto caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o nel quale è situata la sua stabile organizzazione, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale degli Stati contraenti interessati. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta o può comportare una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1.

L'impresa informa simultaneamente l'autorità competente se altri Stati contraenti possono essere interessati a tale caso. L'autorità competente informa quindi senza indugio le autorità competenti dei suddetti altri Stati contraenti.

2. L'autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fa del suo meglio per regolare il caso per via amichevole con l'autorità competente di qualsiasi altro Stato contraente interessato, al fine di evitare la doppia imposizione in base ai principi di cui all'articolo 4. L'accordo amichevole si applica a prescindere dalle scadenze previste dal diritto interno degli Stati contraenti interessati.

Articolo 7

1. Se le autorità competenti interessate non raggiungono un accordo che elimini la doppia imposizione entro due anni dalla data in cui il caso è stato sottoposto per la prima volta ad una delle autorità competenti secondo l'articolo 6, paragrafo 1, le autorità competenti istituiscono una commissione consultiva che incaricano di dare un parere sul modo di eliminare la doppia imposizione.

Le imprese possono avvalersi delle possibilità di ricorso previste dal diritto interno degli Stati contraenti interessati; tuttavia, quando un tribunale è stato investito del caso, il termine di due anni di cui al primo comma decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione pronunciata in ultima istanza nell'ambito di tali ricorsi interni.

2. Il fatto che la commissione consultiva sia stata investita del caso non impedisce a uno Stato contraente di avviare o continuare, per il medesimo caso, azioni giudiziarie o procedure per l'applicazione di sanzioni amministrative.

3. Qualora la legislazione interna d'uno Stato contraente non consenta alle autorità competenti di derogare alle decisioni delle rispettive autorità giudiziarie, il paragrafo 1 si applica soltanto se l'impresa associata di tale Stato ha lasciato scadere il termine di presentazione del ricorso o ha rinunciato a quest'ultimo prima che sia intervenuta una decisione. Questa disposizione lascia impregiudicato il ricorso, laddove questo riguarda elementi diversi da quelli di cui all'articolo 6.

4. Le autorità competenti possono convenire, d'accordo con le imprese associate interessate, di derogare ai termini previsti dal paragrafo 1.

5. Nella misura in cui i paragrafi da 1 a 4 non sono applicati, restano impregiudicati i diritti di ciascuna delle imprese associate previsti dall'articolo 6.

Articolo 8

1. L'autorità competente di uno Stato contraente non è obbligata ad avviare la procedura amichevole o a costituire la

commissione consultiva di cui all'articolo 7, quando, con procedimento giudiziario o amministrativo, è stato definitivamente constatato che una delle imprese interessate, mediante atti che diano luogo a rettifica degli utili ai sensi dell'articolo 4, è passibile di sanzioni gravi.

2. Quando un procedimento giudiziario o amministrativo, inteso a constatare che una delle imprese interessate, mediante atti che diano luogo a rettifica degli utili ai sensi dell'articolo 4, è passibile di sanzioni gravi, è pendente contemporaneamente ad uno dei procedimenti previsti agli articoli 6 e 7, le autorità competenti possono sospendere lo svolgimento di questi ultimi fino alla conclusione del procedimento giudiziario o amministrativo in questione.

Articolo 9

1. La commissione consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 1 è costituita, oltre che dal presidente:

- da due rappresentanti di ciascuna autorità competente interessata; questo numero può essere ridotto a uno previo accordo tra le autorità competenti;
- da un numero pari di personalità indipendenti designate di comune accordo in base all'elenco delle personalità di cui al paragrafo 4 oppure, in mancanza di accordo, mediante estrazioni a sorte effettuate dalle autorità competenti interessate.

2. Insieme con le personalità indipendenti è anche designato un supplente per ciascuna di esse, in conformità delle disposizioni previste per la designazione delle personalità indipendenti, per il caso in cui queste siano impediti d'esercitare le loro funzioni.

3. In caso di designazione per estrazione a sorte, ogni autorità competente può ricusare ogni personalità indipendente in una delle situazioni preventivamente concordate tra le autorità competenti interessate o quando tale personalità:

- appartiene a una delle amministrazioni fiscali interessate oppure esercita delle funzioni per conto di una di tali amministrazioni;
- detiene o ha detenuto un'importante partecipazione in una o ciascuna delle imprese associate, o è o è stata loro dipendente o consulente;
- non offre sufficienti garanzie di obiettività per risolvere il caso o i casi ad essa sottoposti.

4. Viene stabilito un elenco delle personalità indipendenti, in cui figurano tutte le persone indipendenti designate dagli Stati contraenti. A tal fine ogni Stato contraente procede alla designazione di cinque persone e ne informa il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.

Tali persone devono essere cittadini di uno Stato contraente e residenti nel territorio cui si applica la presente convenzione. Esse devono essere competenti e indipendenti.

Gli Stati contraenti possono apportare modifiche all'elenco di cui al primo comma; essi ne informano immediatamente il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.

5. I rappresentanti e le personalità indipendenti designati conformemente al paragrafo 1 scelgono un presidente nell'elenco di cui al paragrafo 4, fatto salvo il diritto di ciascuna autorità competente interessata di ricusare la personalità così scelta in una delle situazioni di cui al paragrafo 3.

Il presidente deve adempiere le condizioni per l'esercizio, nel suo paese, delle più elevate funzioni giurisdizionali o essere giureconsulto di notoria competenza.

6. I membri della commissione consultiva sono tenuti a mantenere il segreto su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel quadro della procedura. Gli Stati contraenti adottano le disposizioni appropriate per la repressione di qualsiasi violazione dell'obbligo di mantenere il segreto. Essi comunicano senza indugio tali misure alla Commissione delle Comunità europee, che ne informa gli altri Stati contraenti.

7. Gli Stati contraenti predono le misure necessarie affinché la commissione consultiva possa riunirsi senza indugio dopo essere stata investita di un caso.

Articolo 10

1. Ai fini della procedura di cui all'articolo 7, le imprese associate interessate possono fornire alla commissione consultiva tutte le informazioni, le prove o i documenti che ritengono possano essere utili per giungere ad una decisione. Le imprese e le autorità competenti degli Stati contraenti interessati sono tenute a rispondere a qualsiasi richiesta di informazioni, prove e documenti da parte della commissione consultiva. Ciò non deve comunque comportare per le autorità competenti degli Stati contraenti interessati l'obbligo:

- a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione nazionale o alla normale prassi amministrativa nazionale;
- b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla legislazione nazionale o nell'ambito della normale prassi amministrativa nazionale; o
- c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

2. Ciascuna impresa associata può, qualora ne faccia richiesta, essere ascoltata o farsi rappresentare dinanzi alla commissione consultiva. Se la commissione lo richiede,

ciascuna impresa associata è tenuta a presentarsi dinanzi alla medesima o a farvisi rappresentare.

Articolo 11

1. La commissione consultiva di cui all'articolo 7 dà il suo parere entro i sei mesi dalla data in cui è stata adita.

La commissione consultiva deve basare il suo parere sulle disposizioni di cui all'articolo 4.

2. La commissione consultiva si pronuncia alla maggioranza semplice dei suoi membri. Le autorità competenti interessate possono convenire norme complementari di procedura.

3. Le spese procedurali della commissione consultiva, salvo quelle sostenute dalle imprese associate, sono suddivise in parti uguali fra gli Stati contraenti interessati.

Articolo 12

1. Le autorità competenti che partecipano alla procedura di cui all'articolo 7 prendono di comune accordo e basandosi sull'articolo 4 una decisione volta ad eliminare la doppia imposizione entro sei mesi dalla data in cui la commissione consultiva ha reso il suo parere.

Le autorità competenti possono prendere una decisione non conforme al parere della commissione consultiva. Se non raggiungono un accordo al riguardo, sono tenute a conformarsi a detto parere.

2. Le autorità competenti possono convenire di pubblicare la decisione di cui al paragrafo 1, con l'assenso delle imprese interessate.

Articolo 13

Il carattere definitivo delle decisioni adottate dagli Stati contraenti, concernenti l'imposizione sugli utili provenienti da un'operazione tra imprese associate, non preclude il ricorso alle procedure previste agli articoli 6 e 7.

Articolo 14

Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, la doppia imposizione di utili è considerata eliminata se:

- gli utili sono inclusi nel computo degli utili assoggettati a imposizione in un solo Stato o se
- l'importo dell'imposta cui tali utili sono assoggettati in uno Stato è ridotto di un importo pari all'imposta cui sono soggetti nell'altro Stato.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

La presente convenzione non pregiudica gli obblighi di più ampia portata in materia di eliminazione della doppia imposizione in caso di rettifica degli utili di imprese associate, risultanti da altre convenzioni di cui gli Stati contraenti sono o saranno parti o dalla legislazione nazionale degli Stati stessi.

Articolo 16

1. Il campo di applicazione territoriale della presente convenzione corrisponde a quello definito all'articolo 227, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo.

2. La presente convenzione non si applica:

- ai territori francesi di cui all'allegato IV del trattato che istituisce la Comunità economica europea,
- alle isole Faerøer e alla Groenlandia.

Articolo 17

La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati contraenti. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.

Articolo 18

La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica dello Stato firmatario che espleta per ultimo tale formalità. Essa si applica alle procedure di cui all'articolo 6, paragrafo 1, avviate dopo la sua entrata in vigore.

Articolo 19

Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notifica agli Stati firmatari:

- il deposito di ciascuno strumento di ratifica;
- la data di entrata in vigore della presente convenzione;
- l'elenco delle personalità indipendenti designate dagli Stati contraenti, di cui all'articolo 9, paragrafo 4, nonché le modifiche che saranno ad esso apportate.

Articolo 20

La presente convenzione è stipulata per un periodo di cinque anni. Sei mesi prima dello scadere di questo periodo gli Stati contraenti si riuniscono per decidere in merito alla proroga

della presente convenzione e a qualsiasi misura che deve essere eventualmente presa in proposito.

Articolo 22

Articolo 21

Ogni Stato contraente può chiedere in qualunque momento la revisione della presente convenzione. In tal caso, il presidente del Consiglio delle Comunità europee convoca una conferenza di revisione.

La presente convenzione, redatta in un esemplare unico nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i dieci testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Il segretario generale ne trasmetterà una copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari.

ATTO FINALE

I PLENIPOTENZIARI DELLE ALTE PARTI CONTRAENTI,

riuniti a Bruxelles, il ventitré luglio millenovecentonovanta, per la firma della convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate,

hanno, al momento di firmare detta convenzione:

- a) adottato le dichiarazioni comuni seguenti, accluse al presente atto finale:
 - dichiarazione relativa all'articolo 4, punto 1),
 - dichiarazione relativa all'articolo 9, paragrafo 6,
 - dichiarazione relativa all'articolo 13;
- b) preso atto delle dichiarazioni unilaterali seguenti, accluse al presente atto finale:
 - dichiarazione della Francia e del Regno Unito relativa all'articolo 7,
 - dichiarazioni unilaterali degli Stati contraenti relative all'articolo 8,
 - dichiarazione della Repubblica federale di Germania relativa all'articolo 16.

En fe de lo cual, los abajo firmantes suscriben la presente Acta Final.

Til bekræftelse heraf har undertegnede underskrevet denne slutakt.

Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten ihre Unterschrift unter diese Schlußakte gesetzt.

Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα τελική πράξη.

In witness whereof, the undersigned have signed this Final Act.

En foi de quoi, les soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent acte final.

Dá fhianú sin, chuir na daoine thíos-sínithe a lámh leis an Ionstraim Chríochnaitheach seo.

In fede di che, i sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente atto finale.

Ten blijke waarvan de ondergetekenden hun handtekening onder deze Slotakte hebben gesteld.

Em fé do que os abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Acto Final.

Hecho en Bruselas, el veintitrés de julio de mil novecientos noventa.

Udfærdiget i Bruxelles, den treogtyvende juli nitten hundrede og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τρεις Ιουλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα.

Done at Brussels on the twenty-third day of July in the year one thousand nine hundred and ninety.

Fait à Bruxelles, le vingt-trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix.

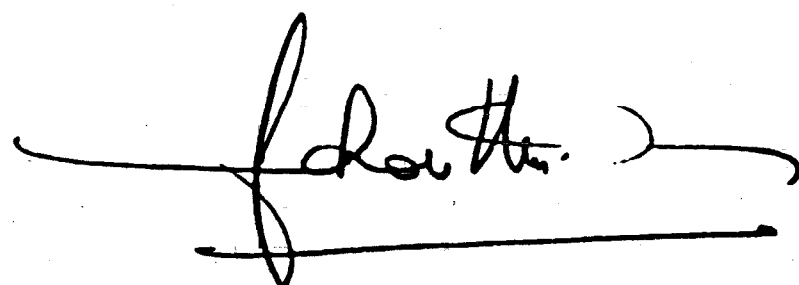
Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríú lá fichhead de Iúil, míle naoi gcéad nócha.

Fatto a Bruxelles, addì ventitré luglio millenovecentonovanta.

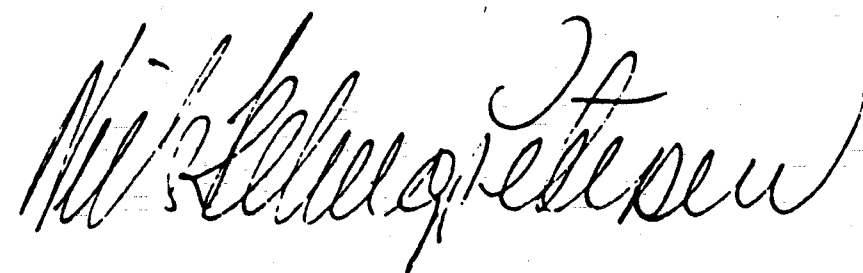
Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste juli negentienhonderd negentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e três de Julho de mil novecentos e noventa.

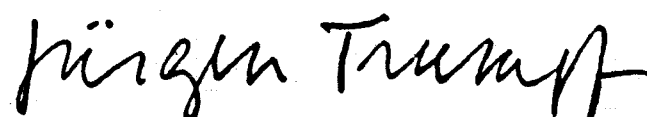
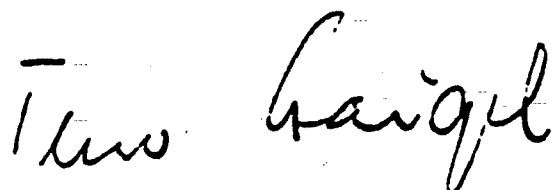
Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen



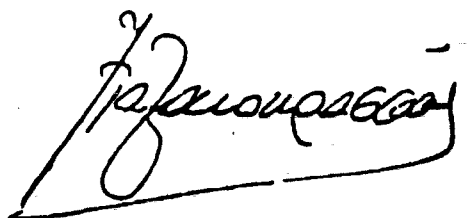
For Hendes Majestæt Danmarks Dronning



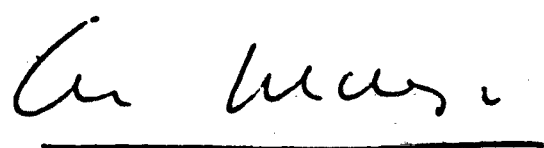
Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland



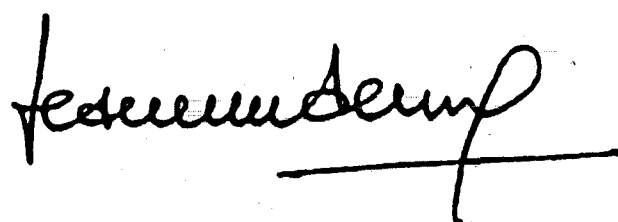
Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας



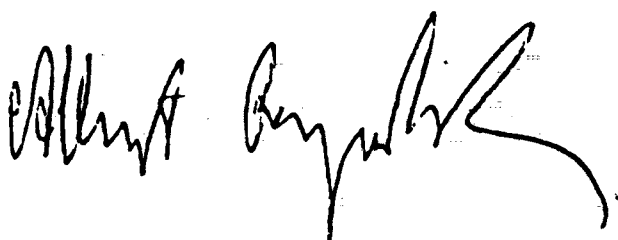
Por Su Majestad el Rey de España



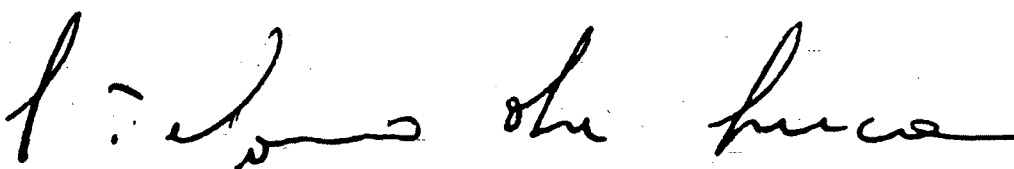
Pour le président de la République française



For the President of Ireland
Thar ceann Uachtarán na hÉireann



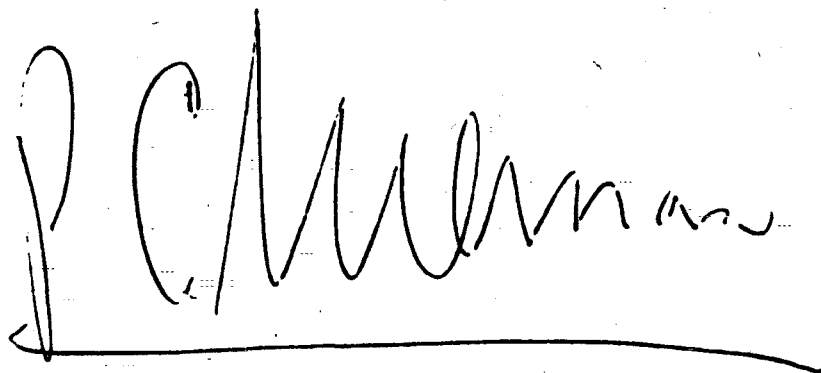
Per il presidente della Repubblica italiana



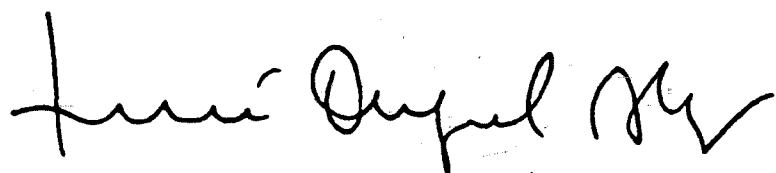
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

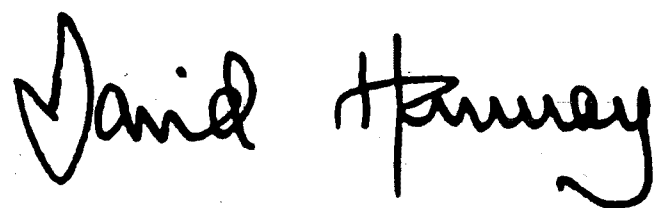
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

Pelo Presidente da República Portuguesa

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

DICHIARAZIONI COMUNI

Dichiarazione relativa all'articolo 4, punto 1)

Le disposizioni di questo punto si applicano tanto al caso in cui una transazione è realizzata direttamente tra due imprese giuridicamente distinte che al caso in cui una transazione è realizzata tra una delle imprese e la stabile organizzazione dell'altra impresa situata in un terzo Stato contraente.

Dichiarazione relativa all'articolo 9, paragrafo 6

Gli Stati membri mantengono ogni libertà per quanto riguarda la natura e la portata delle disposizioni appropriate per la repressione di qualsivoglia violazione dell'obbligo di mantenere il segreto.

Dichiarazione relativa all'articolo 13

Allorché, in uno o più Stati contraenti interessati, le decisioni relative alle imposizioni oggetto delle procedure di cui agli articoli 6 e 7 sono state modificate dopo la fine della procedura di cui all'articolo 6 o dopo la decisione di cui all'articolo 12 e ne risulta una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1, tenuto conto dell'applicazione del risultato di tale procedura o decisione, si applicano le disposizioni degli articoli 6 e 7.

DICHIARAZIONI UNILATERALI**Dichiarazione relativa all'articolo 7**

La Francia e il Regno Unito dichiarano che applicheranno l'articolo 7, paragrafo 3.

Dichiarazioni unilaterali degli Stati contraenti relative all'articolo 8*Belgio*

Per «sanzioni gravi» occorre intendere una sanzione penale o amministrativa in caso:

- di delitti di diritto comune commessi a scopo di frode fiscale,
- di infrazioni alle disposizioni del codice delle imposte sul reddito od a decisioni prese in esecuzione di queste disposizioni, commessi a scopi fraudolenti o con l'intento di nuocere.

Danimarca

Per «sanzione grave» si intende una sanzione per infrazione volontaria alle disposizioni del diritto penale o della legislazione speciale in casi che non possono essere composti per via amministrativa.

I casi di infrazione alle disposizioni della legislazione fiscale possono, di norma, essere composti per via amministrativa, qualora si consideri che un'infrazione non comporta una pena più severa di un'ammenda.

Repubblica federale di Germania

Infrazione alle norme fiscali punibile con «sanzioni gravi» è ogni infrazione alle leggi fiscali sanzionata da pene detentive, pene pecuniarie o ammende amministrative.

Grecia

In conformità della legislazione tributaria greca, un'impresa è passibile di una sanzione grave nei seguenti casi:

- 1) allorché non presenta dichiarazioni o presenta dichiarazioni inesatte per imposte, tasse e prelievi che, in base alle disposizioni vigenti, devono essere trattenuti o versati allo Stato, ovvero per l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sulla cifra d'affari o il prelievo speciale sugli articoli di lusso, se l'importo complessivo di tali imposte, tasse e prelievi che aveva l'obbligo di dichiarare o versare allo Stato per transizioni o altre operazioni effettuate supera la somma di seicentomila (600 000) dracme nel corso di un semestre dell'anno civile ovvero la somma di un milione (1 000 000) di dracme nel corso di un anno civile;
- 2) allorché non presenta una dichiarazione dei redditi, se per il reddito non dichiarato è dovuta un'imposta di importo superiore a trecentomila (300 000) dracme;
- 3) allorché non rilascia i documenti fiscali previsti dal codice tributario;

- 4) allorché rilascia tali documenti in modo inesatto per quanto concerne la quantità, il prezzo unitario o il valore, se da tale inesattezza risulta una differenza superiore al dieci per cento (10 %) della quantità complessiva o del valore complessivo dei beni, della prestazione di servizi o, in generale, della transazione;
- 5) allorché tiene in modo inesatto libri o documenti, se l'inesattezza è constatata da un controllo regolare il cui risultato è stato determinato con soluzione amministrativa o a causa della scadenza del termine per l'esercizio del ricorso, ovvero con decisione definitiva del tribunale amministrativo, qualora nel periodo di gestione per il quale è stato effettuato il controllo risulti una differenza delle entrate lorde superiore del venti per cento (20 %) rispetto a quelle dichiarate e comunque non inferiore ad un milione (1 000 000) di dracme;
- 6) allorché non osserva l'obbligo di tenere i libri e i documenti previsti dalle pertinenti disposizioni del codice tributario;
- 7) allorché rilascia una fattura di vendita di beni o di prestazioni di servizi, ovvero uno qualsiasi dei documenti fiscali di cui al punto 3 che siano falsi, contraffatti o alterati;
Si considera falso il documento fiscale che è stato perforato o stampigliato in qualsiasi modo, se il relativo visto non è stato registrato negli appositi libri delle autorità fiscali competenti e sempreché la mancata registrazione sia stata portata a conoscenza del debitore per il visto. Il documento fiscale si considera inoltre falso anche quando il contenuto e gli altri elementi dell'originale o della copia sono diversi da quelli indicati nella matrice del documento stesso.
Si ritiene contraffatto il documento fiscale rilasciato per una transazione, operazione o qualsiasi altro motivo che sia fittizio in tutto o in parte, ovvero per una transazione effettuata da persone diverse da quelle indicate nel documento fiscale;
- 8) allorché conosce lo scopo dell'atto da intraprendere e collabora in qualsiasi modo alla fabbricazione dei documenti fiscali falsi, ovvero sa che i documenti sono falsi o contraffatti e collabora in qualsiasi modo al rilascio dei medesimi o approva i documenti falsi, contraffatti o alterati al fine di dissimulare la base imponibile.

Spagna

Le «sanzioni gravi» comprendono le sanzioni amministrative per infrazioni fiscali gravi, nonché le sanzioni penali per delitti commessi contro l'amministrazione fiscale.

Francia

Le «sanzioni gravi» comprendono le sanzioni penali nonché le sanzioni fiscali quali le sanzioni per mancata dichiarazione dopo la messa in mora, per dolo, per manovre fraudolente, per opposizione al controllo fiscale, per remunerazioni o distribuzioni occulte, per abuso di diritto.

Irlanda

Le «sanzioni gravi» comprendono le sanzioni per:

- a) mancata dichiarazione;
- b) dichiarazione scorretta per frode o negligenza;
- c) mancata tenuta dei libri pertinenti;
- d) mancata presentazione di documenti e libri ai fini di controllo;
- e) ostruzione contro persone che esercitano poteri conferiti da un testo legislativo o regolamentare;
- f) mancata dichiarazione di redditi imponibili;
- g) falsa dichiarazione per ottenere un abbattimento.

Le disposizioni legislative che, al 3 luglio 1990, disciplinano queste infrazioni sono:

- la parte XXXV dell'Income Tax Act del 1967;
- la sezione 6 del Finance Act del 1968;
- la parte XIV del Corporation Tax Act del 1976;
- la sezione 94 del Finance Act del 1983.

Sono incluse tutte le disposizioni ulteriori che sostituiscono, modificano o aggiornano il codice delle penalità.

Italia

Per «sanzioni gravi» si intendono le sanzioni previste per illeciti configurabili, ai sensi della legge nazionale, come ipotesi di reato fiscale.

Lussemburgo

Il Lussemburgo considera «sanzione grave» quanto l'altro Stato contraente avrà dichiarato di considerare tale ai fini dell'articolo 8.

Paesi Bassi

Per «sanzione grave» si intende una sanzione pronunciata da un giudice per qualsiasi atto istituzionale, menzionato all'articolo 68, paragrafo 1 della legge generale sulle imposte.

Portogallo

Il termine «sanzioni gravi» comprende le sanzioni penali e le altre penalità fiscali applicabili nel caso in cui un'infrazione sia stata commessa con dolo o l'ammenda prevista sia di importo superiore a 1 000 000 (un milione) di escudos.

Regno Unito

Il Regno Unito interpreterà il termine «sanzione grave» come comprensivo delle sanzioni penali e delle sanzioni amministrative per presentazione dolosa o negligente, ai fini fiscali, di conti, di domande di esenzione, abbattimento o restituzione o di dichiarazioni a fini fiscali.

Dichiarazione della Repubblica federale di Germania relativa all'articolo 16

Il governo della Repubblica federale di Germania si riserva il diritto di dichiarare, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, che la convenzione si applica ugualmente al Land di Berlino.
